



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA

IL PRESIDENTE

Visti il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e la successiva normativa emergenziale recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, nonché, da ultimi, i decreti-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*» e 28 ottobre 2020, n. 137 «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle date 8 marzo 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, nonché, da ultimo, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato, in atto sino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i Decreti di questa Presidenza emessi nel periodo emergenziale e, da ultimo, quello n. 24 in data 8 luglio 2020 per le udienze da tenere dal 1° agosto 2020;

Preso atto che le disposizioni emanate con il Decreto da ultimo citato debbono essere riviste alla luce delle disposizioni recate dall'art. 27 dell'anzidetto D. L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Rilevato, in particolare, che nella Regione Sicilia sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 del D. l. n. 137/2020 per la adozione di appositi provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid - 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni che seguono;

ly

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie di attuazione e le dotazioni tecnologiche necessarie per lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto ex art. 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136;

Considerato che *“in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”* (art. 27, comma 2, del d. l. n. 137/2020);

Considerato, altresì, che *“nel caso in cui sia chiesta la discussione”, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, “si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.”* (e solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini). Con la precisazione che *“in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.”* (art. 27, comma 2, del d. l. n. 137/2020);

Considerato ancora che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Enna, sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione” (art. 27, comma 3, del d. l. n. 137/2020);

Considerato, infine, che ben 10 dei 12 giudici tributari attualmente in servizio presso questa Commissione risultano residenti in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, con la conseguenza che l’eventuale utilizzo del diritto all’esonero dalla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio renderebbe estremamente difficoltoso il funzionamento delle Sezioni;

Ritenuto di potere superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l’utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

Preso atto della entrata in vigore del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, a seguito della sua pubblicazione nella G.U.R.I., in data 29 ottobre 2020, e della previsione del termine di due giorni liberi antecedenti l’udienza per il deposito della eventuale istanza di discussione di cui al comma 2 del citato art. 27;

Sentiti i Presidenti ed i Vicepresidenti di sezione;

Sentito il Direttore della Segreteria di questa Commissione;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 (in atto 31 gennaio 2021) tutti i giudizi pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, allo stato, saranno trattati esclusivamente come segue:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020, **passano in decisione sulla base degli atti, salvo che** almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Rimane salva la eventualità di apportare modifiche al presente decreto dovute a sopravvenienze normative.

La Segreteria della Commissione provvederà a comunicare il presente decreto a tutti i PS, VPS e giudici, nonché ai segretari di Sezione di questa Commissione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla CTR per la Sicilia, al Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate, a Riscossione Sicilia spa, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna, al Garante del Contribuente.

Maurizio Graffeo
